SENT. N. 145/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli	Presidente
Alberto Rigoni	Consigliere relatore
Marco Catalano	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46576/R del registro di Segreteria proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:

ZAIMOVIC AMIR, nato in Bosnia-Erzegovina il 20.07.1966, residente a Parma, Via Traversetolo n. 280, (C.F. ZMVMRA66L20Z153A), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Caravà del Foro di Parma e Andrea Soncini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Parma, Borgo del Parmigianino n. 16;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 15 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore e gli Avv.ti Silvia Caravà e Andrea Soncini per il convenuto Zaimovic Amir;

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita in giudizio Zaimovic Amir, già medico di guardia presso la Casa di Reclusione e la Casa Circondariale di Parma, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma nella misura di euro 106.084,61, oltre rivalutazione e interessi per danno diretto, e alla somma di euro 106.084,61 ai sensi dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 per danno all'immagine, equitativamente determinato.

La Procura Regionale espone che il dott. Zaimovic era stato attenzionato dalla Guardia di Finanza in merito agli incarichi svolti dal professionista e conferiti dall'A.U.S.L. di Parma, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 quale medico chirurgo presso gli Istituti Penitenziari di Parma "Capuano-Marchesano-Patrone" (che comprendono la Casa di Reclusione e la Casa Circondariale della cittadina emiliana), in quanto ammontavano a circa euro 7.000,00 al mese. Secondo la Procura, tale attività avrebbe richiesto, secondo una valutazione approssimativa, almeno 140 o 150 ore mensili per il suo svolgimento.

Contemporaneamente, il dott. Zaimovic frequentava altre strutture sanitarie private, presso le quali erogava un servizio in sostituzione di medici di medicina generale.

La Guardia di Finanza, su delega della Procura Regionale del 13.12.2024 ed attivata a seguito di varie notizie di stampa che riportavano un presunto caso di assenteismo dell'odierno convenuto, ha trasmesso all'organo inquirente gli atti del procedimento penale n. 528/2024 pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, con l'imputazione di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1 c.p. (truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, nella fattispecie l'A.U.S.L. di Parma), e 476 c.p. (falsità materiale commessa

dal pubblico ufficiale su atti pubblici).

La Procura della Repubblica territorialmente competente ipotizzava una condotta dell'imputato truffaldina, posta in essere tra gennaio 2021 e marzo 2024, per essersi più volte allontanato dal servizio prestato presso l'istituto penitenziario per recarsi al "Nuovo S. Orsola srl" di Parma (poliambulatorio medico privato) ove rivestiva la carica di direttore sanitario, o presso altri studi medici, timbrando il badge dell'azienda sanitaria pubblica, collocato all'interno della struttura penitenziaria, solo all'ingresso originario e all'uscita definitiva.

Questa reiterata condotta avrebbe consentito al convenuto di percepire indebitamente nel periodo considerato (gennaio 2020-marzo 2024) la somma di euro 81.651,56 consistente nella differenza tra gli emolumenti percepiti in base alle timbrature di presenza in servizio e quelli effettivamente dovuti, desunti dalla ricostruzione effettuata dalle Forze dell'Ordine.

Il dott. Zaimovic Amir è stato attinto da ordinanza di applicazione di misura cautelare personale ex artt. 272 e ss. c.p.p., emessa dal G.I.P. del Tribunale di Parma in data 31.05.2024, con la quale sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Detta ordinanza è stata impugnata avanti al Tribunale del Riesame di Bologna, che si è pronunciato con ordinanza in data 25.06.2024.

Il menzionato procedimento penale conduceva alla sentenza di applicazione della pena su richiesta dello Zaimovic ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Parma n. 634/2024 del 12.12.2024 ed irrevocabile dal 23.01.2025, nella misura di anno uno di reclusione con pena sospesa e dichiarazione d'inefficacia del divieto temporaneo di esercizio della professione di medico chirurgo, come applicata dal Tribunale del Riesame di

Bologna in data 25.06.2024. La medesima sentenza disponeva la confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato quantificato in euro 51.651,86 (*rectius*, euro 51.651,56), somma determinata tenendo conto del versamento di euro 30.000,00 effettuato dallo Zaimovic all'A.U.S.L. di Parma, come da scrittura privata *inter-partes*, ai fini dell'ottenimento del consenso al "patteggiamento" da parte del Pubblico Ministero penale.

Sulla base delle risultanze emerse nel corso del procedimento penale e della sentenza n. 634/2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Parma, la Procura Regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna ha avviato un procedimento per il recupero del danno erariale.

L'atto di citazione rileva che dalle informative della Guardia di Finanza si evince che le marcature delle presenze in servizio, effettuate dallo Zaimovic e registrate dal terminale dell'A.U.S.L. di Parma presente nell'istituto di pena, non coinciderebbero, con una differenza in eccesso pari a 3.632,41 ore (ore di apparente presenza 6.576,37; ore di effettiva presenza 2.943,96), con quelle registrate dai terminali del carcere, cui lo stesso convenuto era tenuto ad effettuare in contemporanea.

Secondo tale ricostruzione, e come emerso dagli accertamenti in sede penale, sarebbero state conteggiate in favore dello Zaimovic (secondo quanto attestato da quest'ultimo) un numero di ore significativamente maggiore rispetto a quelle documentate dai terminali dell'istituto penitenziario.

A questi accertamenti, la Guardia di Finanza ha aggiunto il tracciamento GPS dell'autovettura e i filmati del marcatempo dell'A.U.S.L. di Parma all'interno del carcere, da cui emerge che il convenuto, dopo aver abitualmente timbrato intorno alle ore 7.00, si allontanava senza timbrare l'uscita, per poi rientrare

senza ulteriormente timbrare, se non all'uscita serale.

La Procura ritiene sussistenti tutti gli elementi del danno erariale, e in particolare:

1) l'instaurazione del rapporto di servizio tra il convenuto dott. Amir Zaimovic e l'A.U.S.L. di Parma, che ha visto il sanitario inserito negli assetti organizzativi dell'azienda e chiamato ad operare, per conto di quest'ultima, nell'ambito del penitenziario di Parma, con incarichi ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 502/1992;

2) il comportamento illecito dello Zaimovic, che coincide con le condotte tipiche oggetto delle fattispecie incriminatrici, di cui agli artt. 640, comma 2, lett. 1, e 476 c.p. e che si sostanziano altresì in una violazione degli obblighi di servizio, come individuati negli atti di incarico ricevuti;

3) la sussistenza del dolo, consistente nella volontaria violazione dei doveri di servizio ed il volontario conseguimento di un vantaggio economico illecito a danno dell'A.U.S.L. di Parma.

Inoltre, la Procura attrice evidenzia la volontarietà della condotta dello Zaimovic mediante la messa in atto di forme di attestazione della presenza in servizio di 6.576,37 ore, mentre la sua effettiva presenza all'interno dell'Istituto di pena è risultata essere pari a 2.943,96 ore, con la volontà di conseguire un'indebita utilità, consistita nell'ottenere emolumenti, per totali 3.632,41 ore di lavoro, in realtà mai svolte. Peraltro, la sistematicità con cui il dott. Zaimovic avrebbe agito, in modo continuativo per anni, porta ad escludere che la violazione dei propri doveri di servizio sia il frutto di una mera negligenza o noncuranza.

La Procura contabile contesta al convenuto sia il danno patrimoniale sia il

danno all'immagine.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, opera una quantificazione corrispondente alla somma delle competenze nette spettanti allo Zaimovic da parte dell'A.U.S.L. di Parma comprensivo di ritenute ENPAM ed IRPEF nella complessiva somma di euro 136.084,61, cui va detratta la somma di euro 30.000,00 già versata dal convenuto all'azienda sanitaria mediante separato accordo documentato dalla scrittura privata del 29.10.2024, per una quantificazione finale pari ad euro 106.084,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all'effettivo soddisfo.

Il danno all'immagine viene dalla Procura attrice quantificato nella medesima somma di euro 106.084,61 secondo una valutazione equitativa. La contestazione di detta tipologia di danno erariale si fonda, secondo la *causa petendi* azionata da parte attrice, non tanto nella tipologia conformata dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016, bensì, come esposto in atto di citazione, nella disposizione di cui all'art. 55 *quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che riconnette il danno all'immagine della pubblica amministrazione nella falsa attestazione della presenza in servizio o nella modalità fraudolenta per far risultare presente il dipendente, anche in assenza del reato previsto e punito dal primo comma del citato art. 55 *quinquies*. A conferma della costruzione giuridica ipotizzata, la Procura contabile produce articoli di stampa a divulgazione nazionale e locale per la dimostrazione del *clamor fori*.

Si costituisce in giudizio Zaimovic Amir con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Caravà del Foro di Parma e Andrea Soncini del Fioro di Reggio Emilia eccependo, in via preliminare, l'insussistenza del rapporto di servizio, con

conseguente assenza della giurisdizione contabile, in quanto il dott. Zaimovic avrebbe prestato la sua attività lavorativa presso l'istituto penitenziario di Parma in qualità di medico in regime di lavoro autonomo convenzionato.

Eccepisce, sempre in via preliminare, l'improponibilità dell'azione per danno all'immagine ex art. 55 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 in quanto il convenuto, come accertato nel corso del procedimento penale, non avrebbe "alterato" i sistemi di rilevamento della presenza in servizio, né posto in essere modalità fraudolente per attestare falsamente la propria presenza, dato che le timbrature sono state effettuate correttamente all'ingresso e all'uscita, senza alcuna manipolazione dei dispositivi.

Infatti, la sentenza di "patteggiamento" riguardava il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) e falsità ideologica (art. 476 c.p.), non riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001.

Mancherebbero, altresì, i presupposti per il risarcimento del danno all'immagine nella versione tradizionale di cui all'art. 17, comma 30 ter d.l. n. 78/2009 trattandosi di fattispecie legata a reati non compresi nel rinvio dinamico operato dall'art. 7 della legge n. 97/2001.

Nel merito, parte convenuta osserva che la condotta dello Zaimovic non sarebbe configurabile come dolo, ma colpa lieve in considerazione dell'emergenza pandemica che prevedeva una turnazione tra le varie strutture dell'A.U.S.L. di Parma.

La sostituzione dei medici era regolarmente comunicata all'azienda sanitaria, come peraltro evidenziato dalla relazione della Guardia di Finanza n. 24077/2025 da cui si evince che il dott. Zaimovic ha emesso 73.112 prescrizioni nel periodo 2021-2024 in sostituzione di 14 medici per sostituzioni

comunicate all'azienda.

Per il convenuto Zaimovic tutti gli spostamenti avevano una giustificazione sanitaria (presso vari presidi di medicina generale o strutture della stessa A.U.S.L. di Parma), circostanza confermata dalle schede giornaliere della Guardia di Finanza nel periodo dal 9 febbraio al 23.03.2024.

Il convenuto, nel ricostruire la vicenda e i fatti che si sono alternati fino al momento dell'emissione dell'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Parma del 31.05.2024, di applicazione degli arresti domiciliari, dichiara la natura emergenziale del periodo in cui si sono svolti i fatti di causa. Con il manifestarsi dell'epidemia da Covid-19 a partire da marzo 2020 la Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma e la stessa A.U.S.L. di Parma avevano diramato direttive per evitare la diffusione del contagio e che quindi giustificavano lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno del perimetro carcerario.

Inoltre, dagli spostamenti accertati dalla Guardia di Finanza emerge che il convenuto ha sempre rispettato il monte ore contrattuale di 96/168 ore al mese, senza alcuna sottrazione all'attività effettiva.

Contesta la quantificazione del danno patrimoniale, in quanto il convenuto ha sempre garantito il monte ore contrattuale, come dimostrato dai tabulati GPS, e le ore di "assenza" dal carcere corrispondevano a ore di lavoro presso altre strutture della stessa azienda sanitaria. Nel calcolo la Procura avrebbe contestato le somme al lordo delle ritenute ENPAM e IRPEF, che non sarebbero un danno all'A.U.S.L., ma ritenute obbligatorie per legge.

Per il convenuto la quantificazione del danno dovrebbe tenere conto della confisca penale di euro 51.651,56 disposta con la sentenza del G.U.P. presso

il Tribunale di Parma n. 634/2024 già confiscati con sentenza di patteggiamento, oltre al versamento all'azienda sanitaria di euro 30.000,00 in esecuzione della scrittura privata del 29.10.2024, che avrebbe determinato l'integrale recupero della somma di euro 81.651,56.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della legge n. 20/1994, tale circostanza deve essere valutata, anche in questo caso, in sede di *compensatio lucri cum damno,* tenendo conto che l'amministrazione ha già recuperato una parte significativa del presunto danno e ha contemporaneamente beneficiato dell'attività di sostituzione medica svolta dal convenuto.

Richiama la legge 8 marzo 2017, n. 24, in base alla quale per la quantificazione del danno si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà anche di natura organizzativa, che sono determinate dalla pandemia.

In via istruttoria, la difesa di Zaimovic Amir chiede l'acquisizione di una serie di documenti all'A.U.S.L. di Parma e all'amministrazione penitenziaria di Parma e conclude chiedendo in via preliminare:

a) dichiarare l'improponibilità dell'azione per danno all'immagine ex art. 51, comma 6, del Codice di giustizia contabile per mancanza dei presupposti normativi;

b) in subordine rilevare d'ufficio la nullità dell'azione per le ragioni in premessa;

c) in ulteriore subordine, dichiarare l'improponibilità dell'azione per danno all'immagine ex art. 55 *quinquies* d.lgs. 165/2001 per mancanza di condanna penale per false attestazioni e per incostituzionalità dell'art. 55 *quater* comma 3 *quater,* d.lgs. n. 165/2001;

nel merito:

d) rigettare integralmente le domande della Procura perché infondate in fatto e in diritto o riconoscere, in subordine, la compensazione con l'attività medica effettivamente svolta dal dott. Zaimovic.

All'esito dell'udienza del 19.11.2025 la Sezione ha disposto, con ordinanza n. 1/2026 del 13.01.2026 l'acquisizione di una serie di atti e documenti come richiesto da parte convenuta.

In particolare:

All'A.U.S.L. di Parma:

1. provvedimenti, verbali e delibere riguardanti il rapporto di servizio/lavoro con il convenuto per il periodo gennaio 2021 - marzo 2024;
2. determine dirigenziali e provvedimenti interni riguardanti il coordinamento e la gestione del personale medico durante l'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle disposizioni per il rispetto delle misure di distanziamento sociale e alle limitazioni sul numero di operatori per stanza;
3. verbali delle riunioni organizzative tenute durante l'emergenza pandemica, con particolare riferimento alle disposizioni impartite per il rispetto delle misure di distanziamento sociale e alle indicazioni per gli spostamenti del personale medico tra diverse sedi AUSL;
4. richieste dei medici generici di sostituzione durante il periodo COVID-19 e successivo (con particolare riguardo alle richieste dei dottori: Giuseppe Magnani, Paolo Tagliavini, Maria Catena Mannino, Andrea Bia, Angela Oliva e Isabella Paolicelli);
5. corrispondenza e comunicazioni intercorse tra l'AUSL di Parma e il convenuto relative all'organizzazione del servizio durante l'emergenza pandemica;

6. disposizioni organizzative emanate dall'AUSL di Parma per la gestione dei servizi sanitari presso la Casa Circondariale di Parma durante l'emergenza COVID-19, incluse le indicazioni per il rispetto del distanziamento sociale e la rotazione del personale;

7. i verbali delle riunioni del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) o organismi analoghi relativi alle misure organizzative adottate presso il carcere di Parma;

8. la documentazione relativa alla richiesta di sostituzione medica pervenuta all'AUSL di Parma durante il periodo 2021-2024.

Agli Istituti Penitenziari di Parma:

1. tabulati degli ingressi e delle uscite del convenuto presso l'Istituto Penitenziario per il periodo gennaio 2021 - marzo 2024, comprensivi delle registrazioni presso il "block house", la portineria e il terminale AUSL di Parma;

2. comunicazioni organizzative relative alla gestione del personale sanitario durante l'emergenza COVID-19, incluse le disposizioni per il rispetto delle misure di distanziamento sociale;

3. documentazione relativa all'organico del personale medico operante presso l'Istituto nel periodo in contestazione;

4. disposizioni interne emanate per la gestione degli spazi e delle attività sanitarie durante l'emergenza pandemica, con particolare riferimento alle limitazioni sul numero di operatori per stanza;

5. verbali e comunicazioni intercorse con l'AUSL di Parma relative all'organizzazione del servizio sanitario;

6. registri delle presenze e della documentazione relativa all'accesso del

personale sanitario esterno.

A seguito dell'ordinanza di questa Sezione n. 1/2026, la Procura Regionale ha provveduto a richiedere gli atti e documenti ivi indicati all'A.U.S.L. di Parma (decreto istruttorio n. 24/2026) e agli Istituti Penitenziari di Parma (decreto istruttorio n. 25/2026).

La Sezione ha, tuttavia, riscontrato che la Procura Regionale ha richiesto, con nota informale del 9.02.2026 e non con decreto istruttorio ex art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 174/2016, nuovi chiarimenti direttamente al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, in assenza di autorizzazione specifica. La direzione degli Istituti Penitenziari parmensi ha riscontrato detta informale richiesta con PEC del 11.02.2026 depositata agli atti del processo.

All'udienza del 15.07.2026 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a giudicare un'ipotesi di danno erariale, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, nella misura di euro 106.084,61 per danno patrimoniale diretto ed euro 106.084,61 per danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 *quinquies,* comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in capo a Zaimovic Amir, medico chirurgo, incaricato dall'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 a svolgere servizio presso gli istituti di pena cittadini.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il convenuto Zaimovic Amir si sarebbe abitualmente allontanato dagli istituti di pena durante le giornate lavorative dopo aver timbrato l'ingresso, per far ritorno in sede al solo scopo di marcare l'uscita al termine dell'orario di lavoro.

Per tali condotte, sviluppatesi nell'arco di tempo tra gennaio 2020 e marzo

2024, il convenuto ha chiesto ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. l'applicazione concordata della pena, determinata dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Parma n. 634/2024 del 12.12.2024, irrevocabile dal 23.01.2025 per i reati di cui agli artt. 640, secondo comma, lett. 1) e 476 c.p., in anno uno di reclusione, pena sospesa, con la confisca di euro 51.651,86 (*rectius*, euro 51.651,56), oltre alla dichiarazione d'inefficacia del divieto temporaneo di esercizio della professione di medico chirurgo.

2. In via pregiudiziale di rito la Sezione deve verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto, attesa l'eccezione in tal senso sollevata dalla difesa.

La sussistenza del rapporto di servizio, e della conseguente giurisdizione contabile, appare di tutta evidenza nella fattispecie di cui si discute considerando che i medici di medicina generale, che abbiano stipulato con l'amministrazione sanitaria convenzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, sono tenuti all'osservanza di procedure amministrative di carattere pubblicistico finalizzate all'espletamento del predetto servizio, disponendo ed impegnando, con la loro attività, risorse sanitarie e finanziarie pubbliche e inserendosi, pertanto e in modo continuativo, nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'unità sanitaria locale (Sez. Toscana, n. 63/2020; Sez. Lombardia n. 12/2020; Sez. II App. n. 695/2018).

L'eccezione di carenza di giurisdizione da parte della Corte dei conti va pertanto respinta.

3. Prima di passare all'esame del merito della questione, la Sezione deve valutare l'ammissibilità del documento costituito dalla PEC del 11.02.2026 inviata a firma del Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma dott. Tazio

Bianchi alla Procura Regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna ed inserita agli atti del presente giudizio.

Si osserva che la già menzionata missiva avente ad oggetto un chiarimento richiesto dalla parte inquirente, trova la sua fonte nella precedente istanza informale della Procura Regionale inviata a mezzo PEC all'amministrazione penitenziaria in data 9.02.2026.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un prolungamento dell'attività istruttoria del Pubblico Ministero contabile ben oltre il limite temporale sancito dall'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 174/2016 che recita: "*Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati"*.

È di palese evidenza che detta disposizione si riferisce alla fase preprocessuale, come emerge anche dalla sua collocazione nella Parte II, Titolo I del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) e dalla sua stessa formulazione, che prevede una comunicazione obbligatoria dei nuovi elementi istruttori ai soggetti "invitati", e non quindi ai soggetti convenuti, che assumono tale connotazione processuale solo dopo la notificazione dell'atto di citazione.

Il sistema delineato dal codice di rito prevede quindi la possibilità che la pubblica accusa, nella sola fase preprocessuale delle indagini, possa acquisire nuovi elementi istruttori solamente se questi siano una derivazione logico-

giuridica delle controdeduzioni dell'incolpato o se emergono situazioni "obiettivamente nuove", con ciò intendendo delle evidenze particolari che risultino dagli approfondimenti d'indagine, e che rendano necessari nuovi accertamenti o richieste di documentazione. Se tale attività dovesse risultare complessa, al Pubblico Ministero sarebbe riconosciuta la facoltà di richiesta di proroga del termine di deposito dell'atto di citazione secondo i criteri enunciati dall'art. 68 d.lgs. n. 174/2016.

Nel passaggio alla fase processuale (successiva alla notificazione dell'atto di citazione), spetta al Giudice verificare che le eventuali acquisizioni istruttorie che il Pubblico Ministero, quale parte processuale, intende introdurre in giudizio siano coerenti con il rispetto del contraddittorio con la parte convenuta.

Il processo avanti alla Corte dei conti è ispirato al principio, costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.), del "giusto processo", che prevede condizioni di parità tra le parti nel loro naturale contraddittorio, e tale guarentigia va fatta rispettare dal Giudice contabile nei giudizi che si svolgono sotto la propria tutela, come dal precetto enunciato dall'art. 4 del d.lgs. n. 174/2016, con esplicito richiamo alla parità delle parti.

Tale richiamo è altresì ribadito nell'art. 7 d.lgs. n. 174/2016, laddove si sancisce esplicitamente l'applicazione nel processo contabile dell'art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio) e di tutte le altre disposizioni del codice di rito civile che siano espressione di principi generali.

Tra questi principi, la Sezione ritiene di dover individuare anche il dovere di lealtà e probità delle parti in causa (art. 88 c.p.c.) e, soprattutto, il riconoscimento al Giudice di tutti i poteri rivolti al più sollecito e leale

svolgimento del processo (art. 175 c.p.c.).

Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ritiene di poter rilevare d'ufficio l'ammissibilità o meno del "chiarimento" richiesto dalla Procura alla direzione degli Istituti Penitenziari di Parma in data 9.02.2026, svolto di mera iniziativa dell'accusa nella fase del processo già instaurato dopo l'atto di citazione e comunque in assenza di formale richiesta al Collegio.

Tale possibilità di rilievo d'ufficio, in contrapposizione con l'orientamento prevalente della giurisprudenza contabile che richiede che sia sollevata mediante eccezione di parte, trova ampia giustificazione nel potere-dovere del Giudice di porre le parti sullo stesso piano, anche in considerazione dell'esplicito divieto di svolgere attività inquirente in piena fase processuale, come enunciato dal richiamato art. 67, comma 7, d.lgs. n. 174/2016 (Sez. Sicilia, n. 31/2022).

Nel caso di specie, la Procura contabile ha correttamente adempiuto alle richieste di integrazione istruttoria formulate dalla Sezione con l'ordinanza n. 1/2026 rivolte all'A.U.S.L. di Parma e agli Istituti di pena parmensi con i decreti nn. 24 e 25 del 2026.

Tuttavia, la stessa Procura ha svolto, con la nota informale del 9.02.2026, un'attività istruttoria palesemente vietata in fase processuale, non autorizzata e potenzialmente in danno della parte convenuta regolarmente costituita in giudizio e non avvisata di detto prolungamento istruttorio (Sez. Sicilia n. 189/2023). Da tale attività è originata la risposta via PEC della direzione degli Istituti Penitenziari di Parma del 11.02.2026, che va quindi dichiarata inammissibile e stralciata dal fascicolo d'ufficio

In aggiunta alle osservazioni che precedono, la Sezione osserva che per detta

richiesta la Procura attrice si è avvalsa di una semplice mail diretta ad un'amministrazione pubblica, senza avvalersi della prescritta forma del decreto istruttorio imposta dall'art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 174/2016, determinando, in aggravio, anche una violazione di natura formale, valutabile in termini di nullità ai sensi dell'art. 65 d.lgs. n. 174/2016.

4. La trattazione delle questioni di merito è svincolata dall'ordine delle stesse prospettate dalle parti, atteso che tale ordine è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice secondo motivate ragioni di logica giuridica e di ragionevolezza. Ne consegue che nella motivazione della sentenza va data priorità agli argomenti funzionali ad un rapido e coerente ragionamento decisionale, a prescindere dall'ordine degli stessi prospettato dalle parti (Cass. n. 4130/2024; Sez. II App. n. 38/2025).

4.1 Partendo da questa premessa metodologica, la Sezione ritiene di dover valutare la condotta del convenuto Zaimovic sulla base della copiosa documentazione pervenuta dalle due amministrazioni pubbliche interpellate con l'ordinanza n. 1/2026, come da richiesta formulata dal convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta.

In altri termini, va accertato quanto sostenuto dalla parte convenuta circa l'assenza della necessaria presenza fisica dello Zaimovic all'interno degli istituti di pena per la sua attività di medico a seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 negli anni in cui si colloca la condotta di cui alla contestazione.

4.2 Dalla documentazione pervenuta si evince che ai medici destinatari dell'incarico di assistenza penitenziaria, (come previsto dall'art. 74 ACN 28.04.2020 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) era

richiesta nella fase acuta della pandemia una presenza costante presso gli istituti, al fine di prevenire il contagio intramurario e l'accesso di ristretti, dalla libertà o in trasferimento da altri istituti, già affetti dal virus.

Sono state acquisite gran parte delle comunicazioni con le quali Zaimovic Amir era stato designato, in numerose occasioni, quale medico sostituto di altri colleghi impossibilitati a presenziare nel proprio ambulatorio per svariate ragioni (indisponibilità, malattia, ferie, ecc...).

L'intera documentazione così acquisita dimostra unicamente l'obbligo di presenza del convenuto negli istituti penitenziari nell'arco di tempo giornaliero tra la prima timbratura in ingresso e la seconda timbratura all'uscita.

4.3 Detta situazione oggettiva si scontra con le evidenze emerse nel corso delle indagini promosse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che hanno condotto al procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 634/2024 del G.U.P. di Parma.

Si apprende dalla nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma del 23.01.2025 che l'attività d'indagine riguardante lo Zaimovic è stata condotta con vari sistemi, tra cui l'apposizione di un sistema GPS collegato all'autovettura del convenuto per tracciare gli spostamenti (periodo dal 7.02.2024 al 23.03.2024), le riprese video del marcatempo dell'A.U.S.L. di Parma collocato all'interno del perimetro murario destinato a registrare ingressi e uscite dei medici convenzionati, oltre a vari pedinamenti specifici cui il convenuto Zaimovic era stato sottoposto.

Da questa approfondita attività d'indagine si apprende che Zaimovic Amir è stato presente negli istituti penitenziari per orari ridotti, ed in alcuni casi inferiori all'ora, con evidenti ripercussioni sulla correttezza del calcolo delle

effettive presenze sul luogo di lavoro. Tali assenze non sono compatibili neppure con le sostituzioni presso ambulatori di altri colleghi comunicate regolarmente all'azienda sanitaria.

Incrociando i dati con il sistema di videoregistrazione installato a verifica delle presenze con i dati emersi dai percorsi automobilistici accertati mediante sistema GPS, emerge con chiarezza che le assenze intermedie dello Zaimovic non sono giustificate.

L'attività di pedinamento ha rilevato che lo Zaimovic, dopo la timbratura in entrata, si recava all'esterno della struttura carceraria per effettuare delle sostituzioni in Via Ughi a Parma ove ha sede un poliambulatorio, per poi occuparsi della corrispondente timbratura in uscita solo a fine turno, senza provvedere alla marcatura nelle uscite intermedie.

4.4 La completa e puntuale attività investigativa posta in essere dalla Guardia di Finanza di Parma nel corso dell'indagine penale, e trasmessa alla Procura Regionale Emilia-Romagna per avvalersene in sede contabile, conferma oltre ogni ragionevole dubbio che il convenuto si allontanava dal posto di lavoro senza provvedere alle esatte marcature delle entrate e delle uscite.

Non vi sono dubbi circa la natura dolosa di tale comportamento, che non trova alcuna giustificazione nell'avvenuta sostituzione di altri colleghi impossibilitati o nella prestazione del servizio di medico chirurgo presso altre strutture private, all'interno delle quali il convenuto percepiva regolare compenso.

Tale condotta protrattasi nel tempo deve essere considerata illecita e dannosa per l'amministrazione sanitaria, la quale, anche in assenza dello Zaimovic presso la designata sede di servizio, erogava al convenuto gli emolumenti

contrattualmente previsti dagli accordi conclusi tra le parti.

4.5 Ulteriore elemento di valutazione che conduce questo Collegio a propendere per la sussistenza della responsabilità amministrativa del prevenuto è il fatto che Zaimovic Amir, a fronte delle contestazioni in sede di procedimento penale per i reati di truffa aggravata e continuata ai danni di ente pubblico e falsità materiale continuata in atti pubblici, abbia preferito chiudere la vicenda con una sentenza di "patteggiamento" (sentenza n. 634/2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Parma) per non affrontare le accuse in un dibattimento.

La Sezione nulla osserva in merito alla scelta processuale del convenuto di addivenire all'applicazione di una pena pur di chiudere la vicenda penale. Trattasi, infatti, di possibilità prevista dall'ordinamento giuridico che consente, all'imputato che opti per tale scelta, alcuni vantaggi, tra cui la mancata applicazione delle pene accessorie, quali l'interdizione dalla professione di medico (art. 30 c.p.) astrattamente applicabile all'esito di un giudizio di condanna in sede dibattimentale. Infatti, l'art. 445 c.p.p. prevede, per le pene erogate con sentenza di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p., al di sotto dei due anni di reclusione, il vantaggio che non vi sia condanna alle pene accessorie interdittive, che nel caso di un soggetto esercente una professione sanitaria consente di mantenere una fonte di reddito non intaccata da eventuali periodi di sospensione.

Tuttavia, appare necessario svolgere alcune considerazioni riguardanti gli effetti, nel giudizio contabile, della sentenza a chiusura del procedimento penale che, su istanza dell'imputato, ha disposto, ex artt. 444 e ss. c.p.p., l'applicazione di una pena con il consenso del P.M. procedente.

Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in base al quale la sentenza penale di condanna emessa a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce nel processo civile, e nel processo contabile, un importante elemento di prova. La Suprema Corte afferma, infatti, che la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., pur non consentendo un accertamento capace di far stato nel giudizio civile (e, quindi, anche contabile), contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità che il giudice di merito non può ignorare. Qualora il Giudice contabile, come qualsiasi altro Giudice la cui decisione dipende dalla valutazione di una sentenza penale di c.d. "patteggiamento", intenda disconoscere la predetta efficacia probatoria, ha il dovere di motivare dettagliatamente le ragioni in base alle quali l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, posto che la sentenza di applicazione della pena patteggiata, pur non configurandosi come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall'onere della prova (Cass. civ., sez. Lav., n. 23906/2007; Cass. Civ., SS.UU. n. 17289/2006; Cass. civ., sez. Lav, n. 9358/2005).

Anche la giurisprudenza della Corte dei conti riconosce alla sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. gli effetti di una tacita ammissione di colpevolezza, posto che detto tipo di pronuncia esclude a priori la sussistenza di circostanze per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ed è sostanzialmente equiparata ad una sentenza di condanna, come previsto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., avendo il Giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato sulla cui qualificazione

giuridica hanno concordato il Pubblico Ministero ordinario e la parte (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 7/2009).

La condanna in sede penale comminata con il c.d. "patteggiamento", pur non precludendo al giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme dalle risultanze di cui alla sentenza, assume, quindi, particolare valore probatorio (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 7/2009; Sez. I App., n. 3/2004).

Pertanto, se la sentenza emessa a seguito del rito previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p. non è un accertamento invincibile di responsabilità, gli elementi di prova contenuti nella stessa possono ritenersi disattesi solo qualora siano inattendibili i fatti del procedimento penale. In questo senso la Corte dei conti ha sempre affermato che la sentenza di c.d. "patteggiamento" assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte dei conti, Sez. I App., n. 3/2011; Sez. Lombardia, n. 670/2011).

Al Collegio non sembra vi siano ragioni per escludere il valore probatorio di tale sentenza, nei termini sopra specificati.

Non sono emerse, infatti, nel corso del presente giudizio avanti questa Sezione, specifiche prove contrarie che invalidassero il peso probatorio della sentenza penale.

Conseguenza diretta di tale ragionamento è che Zaimovic Amir ha comunque accettato una condanna penale pur di non sottoporre la sua condotta ad un sereno giudizio in un dibattimento penale.

Tale scelta appare contraddittoria rispetto alla linea difensiva tenuta in questa sede e che vorrebbe dimostrare la correttezza della condotta del convenuto e la coerenza delle assenze senza alcuna timbratura con sostituzioni di altri medici

o con il rispetto di protocolli sanitari per contenere il contagio durante la pandemia.

4.6 La volontarietà e la reiterazione in un arco di tempo considerevole di uscite dal luogo di lavoro senza la corrispondente marcatura, per far figurare la presenza presso gli istituti penitenziari senza che ciò corrisponda alla realtà effettiva, dimostrano una condotta abitualmente rivolta al conseguimento illecito del vantaggio economico costituito dal computo dei compensi su un monte ore calcolato dagli strumenti di presenza elettronici, ma per i quali non vi è stata alcuna controprestazione lavorativa.

Tale aspetto della vicenda, valutabile sotto il profilo dell'elemento soggettivo, consente di affermare, senza alcun dubbio, che la condotta del debba essere valutata come dolosa, anche ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa in questa sede processuale.

4.7 In conclusione, la Sezione ravvisa nelle evidenze degli atti di causa tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità amministrativa di Zaimovic Amir come da prospettazione di parte attrice.

5. Accertata la responsabilità amministrativa del convenuto, il Collegio passa alla valutazione e quantificazione del danno erariale, nella duplice prospettazione (danno patrimoniale e danno all'immagine) avanzata dalla Procura Regionale in citazione.

5.1 Il danno patrimoniale diretto contestato dalla Procura contabile a Zaimovic Amir nella misura di euro 106.084,61 deve tener conto dell'attività professionale comunque resa dal convenuto nei confronti della popolazione detenuta negli istituti di pena parmensi, in adempimento dell'incarico conferitogli dall'A.U.S.L. di Parma.

Va innanzi tutto considerato che il dott. Zaimovic non si è reso responsabile di episodi di *malpractice* sanitaria o di altre negligenze strettamente professionali.

Ne consegue che, almeno per i periodi o le frazioni di giornate lavorative nelle quali ha effettivamente prestato servizio intramurario, il dott. Zaimovic ha adempiuto ai suoi compiti e al suo mandato di medico convenzionato.

In tale contesto appare ragionevole considerare l'*utilitas* per i servizi resi, che sono andati a vantaggio e a beneficio dei pazienti ristretti presso le carceri di Parma.

La valutazione della cd. "*compensatio lucri cum damno",* prevista dall'art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 (oggi rafforzata dalla riforma adottata con legge 7 gennaio 2026, n. 1), non è incompatibile con la condotta dolosa del prevenuto.

La menzionata norma, infatti, impone al Giudice di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione danneggiata, con ciò evidenziando una volontà del Legislatore tesa a considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta, a prescindere dalla sua liceità, a maggior ragione nel caso di specie dove lo Zaimovic non ha mai ricevuto contestazioni disciplinari, richiami formali o note di demerito (Sez. II App., n. 103/2026). Va pertanto computato nel *quantum debeatur* ogni effetto positivo della condotta, anche se illecita (Sez. II App., n. 75/2026 e n. 104/2026).

La determinazione del vantaggio così delineato non può che essere sottoposto ad una quantificazione di natura equitativa, secondo i criteri ispiratori che derivano dall'art. 1226 c.c. per i danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare.

In considerazione della valutazione di tutti gli elementi sin qui emersi, il Collegio quantifica il danno patrimoniale diretto nella misura di euro 35.000,00, somma comprensiva anche di rivalutazione monetaria.

5.2 Passando alla richiesta di condanna del convenuto al danno all'immagine dell'A.U.S.L. di Parma, il Collegio ritiene nulla la corrispondente azione, ai sensi dell'art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto conseguenti alla *causa petendi* sviluppata in atto di citazione.

La Procura contabile fonda la richiesta di risarcimento di detta voce di danno interpretando le assenze del convenuto dal luogo di lavoro quale illecito rientrante nella previsione dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che prevede, *esclusivamente nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo*, l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione e il danno all'immagine di cui all'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, del menzionato d.lgs. n. 165/2001.

A sua volta, quest'ultima norma rinvia per delineare l'esatta casistica per la quale si può procedere alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine all'art. 55 *quater*, comma 1, lett. a), fattispecie esattamente delineata dal Legislatore quale falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente o presentando certificati medici per patologie inesistenti.

I capi d'imputazione della sentenza n. 634/2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Parma su cui si fonda la richiesta di risarcimento del danno all'immagine riguardano, invece, due tipologie di reati completamente differenti,

contemplati negli artt. 640, secondo comma, lett. 1) e 476 c.p..

Si tratta di fattispecie completamente diverse dal reato di false attestazioni o certificazioni sanzionato dal 55 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, perché in questo caso trattasi di reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui il dipendente pubblico altera i sistemi di rilevamento della presenza anche senza che vi sia un pregiudizio economico per l'amministrazione, e il bene giuridico protetto è costituito dalla trasparenza e dall'efficienza dell'apparato pubblico.

Viceversa, l'art. 640 comma 2, lett. 1) c.p. prevede una tipica fattispecie di reato di evento, che richiede l'ingiusto profitto per il dipendente in danno dell'amministrazione, mentre l'art. 476 c.p. è un reato contro la fede pubblica.

Analizzando l'art. 55 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, si deduce che il danno all'immagine (con rinvio alla casistica di cui all'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*) può essere contestato, avvalendosi di tale costruzione giuridica, unicamente per il reato delineato nel primo comma, consistente, come detto, nell'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze in servizio, nell'attuare altre modalità fraudolente (come la consegna del badge ad altro collega per la timbratura al posto del titolare o la segnatura di orari incompatibili con effettivi ingressi nei registri cartacei delle presenze) o nella falsa attestazione di malattie mediante certificato medico da parte di professionista compiacente.

Nessuna di dette fattispecie rientra nella condanna penale dello Zaimovic, il quale ha "patteggiato" su imputazioni per reati del tutto differenti rispetto alla fattispecie che la Procura Regionale della Corte dei conti pone a fondamento giuridico, quale *causa petendi*, della domanda di risarcimento del danno

all'immagine.

La condanna di cui alla sentenza n. 634/2024 G.U.P. di Parma si fonda su imputazioni per specifici reati (art. 640, comma 2, n.1 e 476 c.p.) che, oltre a tutelare beni giuridici differenti rispetto a quello evocato in atto di citazione (il più volte menzionato art. 55 *quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), non riguardano le condotte materiali ipotizzate dalla Procura attrice (l'alterazione degli strumenti elettronici o meccanici o l'accordo fraudolento con soggetti terzi per far apparire presente l'assenteista) nella prospettata giustificazione del supporto giuridico per la contestazione della tipologia di danno in esame.

In pratica, lo Zaimovic non ha alterato fisicamente il marcatempo, né si è accordato fraudolentemente per far timbrare il marcatempo da altre persone mentre non era presente. Lo Zaimovic si è semplicemente assentato in numerose occasioni dal posto di lavoro senza registrare la sua uscita (per frequentare altri studi medici) per poi rientrare e chiudere con la timbratura finale la giornata lavorativa.

Pertanto, corretta è stata la contestazione della Procura della Repubblica per truffa ai danni di ente pubblico e falso materiale, mentre non si è verificata la condotta materiale indicata in atto di citazione e ricondotta, erroneamente, all'art. 55 *quinquies*, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001. A maggior chiarimento della differenza tra le due fattispecie, la Suprema Corte ha delineato un concorso materiale (e non, quindi, formale) tra i reati di truffa e di quella dell'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001, con ciò riconducendoli a due condotte materiali differenti (Cass. pen. sez. II, n. 25234/2019; Cass. pen. sez. III, n. 47043/2015).

Ne consegue che la richiesta di condanna al danno all'immagine, fondandosi,

sia pure *per relationem* su fattispecie penale del tutto estranea all'effettiva condanna dello Zaimovic, non può trovare accoglimento, per mancanza dei presupposti di proponibilità dell'azione, in virtù del principio generale della corrispondenza tra i chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), il quale impone al Giudice di decidere su tutta la domanda di cui all'atto di citazione, ma non oltre i limiti della stessa con il vincolo del *petitum* e della *causa petendi*.

La possibilità che il Giudice possa operare una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o possa applicare una norma giuridica diversa da quella indicata dall'attore impone che restino immutati l'oggetto della domanda e il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa e, nel caso di specie, della richiesta di risarcimento del danno all'immagine (Cass. civ., Sez. Lavor, ord. n. 17576/2019).

Tale orientamento giurisprudenziale, ritenuto condivisibile, non consente al giudicante di estendere il fondamento della richiesta attorea ad altre ragioni a supporto della domanda, tra loro incompatibili.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione respinge la richiesta di condanna al risarcimento del danno all'immagine del prevenuto ai sensi dell'art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per mancanza dei presupposti di proponibilità dell'azione e per difetto della corrispondenza tra la *causa petendi* e i presupposti di fatto su cui si fonda la domanda.

6. La quantificazione del danno patrimoniale operata dal Collegio deve tener conto dell'avvenuta confisca specificata dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Parma n. 634/2024.

Detta sentenza, oltre ad aver applicato la pena a richiesta dell'imputato Zaimovic, ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., del

riconosciuto profitto del reato di truffa aggravata nei confronti dell'A.U.S.L. di Parma, nella misura della somma di euro 51.651,86, in via diretta o per equivalente sui beni dell'imputato.

Va precisato che il Giudice penale in sentenza aveva già valutato il versamento a seguito di accordo extragiudiziale tra il prevenuto e l'azienda pubblica (di cui alla scrittura privata *inter partes* del 29.10.2024) di euro 30.000,00 quale somma da detrarre alla quantificazione complessiva dell'illecito profitto, sul presupposto che detta restituzione elimina in radice, anche parzialmente, " ...l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione contrastante i principi costituzionali" (Cass. sez. II, n. 44189/2022).

6.1 Sull'importo del danno patrimoniale quantificato in via equitativa dal Collegio in euro 35.000,00, tenuto conto della *compensatio lucri cum damno* come sopra motivata, si deve tener conto dell'avvenuta confisca disposta in sede penale.

La Corte EDU si è pronunciata recentemente in merito alla legittimità del cumulo tra la confisca disposta ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e il risarcimento del danno erariale, in particolare nella componente patrimoniale conseguente al reato di truffa aggravata, nell'ambito del quale gli importi degli emolumenti costituiscono un arricchimento indebito del responsabile (CEDU, 5.02.2026, Florio e Bassignana c. Italia).

In questa pronuncia, che chiarisce in radice i rapporti tra la confisca e il risarcimento del danno erariale, la Corte EDU ritiene che il cumulo tra i due istituti sia in aperta violazione con l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, che presidia la tutela della proprietà dei prevenuti, consentendo

agli Stati aderenti di disciplinare l'uso dei beni privati in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte, contributi o ammende. In tal senso, il cumulo tra confisca e condanna al risarcimento di un danno erariale realizza una ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del condannato. La Corte internazionale ha sostenuto la natura essenzialmente risarcitoria della confisca diretta o per equivalente quando sia limitata al profitto della violazione (come disposta dal G.U.P. di Parma nei confronti dello Zaimovic richiamando l'art. 322 ter c.p., sia pure in alternativa alla confisca diretta), per la sua funzione di ristabilire la situazione economica del reo riportandola alle condizioni in cui si trovava prima delle violazioni accertate penalmente.

Si ricorda che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che la confisca diretta e per equivalente sono due modalità attinenti alla stessa misura, e come tali rivestono la qualifica giuridica di mezzi risarcitori quando siano limitate al profitto della violazione, e devono considerarsi pene afflittive nel momento in cui detto limite viene superato (Cass. SS.UU. n. 13783/2025).

In tal senso, la Corte EDU stigmatizza l'orientamento della Corte dei conti che vede nella confisca penale uno strumento con finalità diverse rispetto al risarcimento del danno erariale, sul presupposto che la confisca rappresenterebbe la privazione dei benefici economici conseguiti mediante la violazione delle norme penali, mentre il risarcimento del danno erariale avrebbe unicamente la funzione di consentire la riparazione del pregiudizio economico patito dall'amministrazione pubblica.

L'interpretazione normativa che proviene dalla menzionata decisione della Corte internazionale consente di affermare che la confisca ha una duplice

natura, punitiva e riparativa, e che quindi vanno decurtate, nel giudizio contabile, le somme confiscate in sede penale dalla liquidazione del danno patrimoniale, onde evitare la violazione del principio del *ne bis in idem* qualora la sommatoria tra l'importo confiscato e quello liquidato dalla Corte dei conti, come danno emergente, risulti superiore al danno effettivo patito dalla pubblica amministrazione danneggiata.

Con riferimento all'art. 104 bis, comma 1-*sexies* disp. att. c.p.p. ("*In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno"*), la Suprema Corte ha sancito che nei casi di confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno (Cass. pen. n. 26093/2026), e pertanto detta disposizione, quale norma di chiusura del sistema, garantisce la possibilità di consentire il trasferimento della somma confiscata dallo Stato alla singola amministrazione danneggiata.

Ne consegue che spetta all'A.U.S.L. di Parma promuovere nelle forme ordinarie l'azione per l'attribuzione della somma confiscata che, nel caso di specie, copre l'intero danno patrimoniale liquidato dal Collegio.

Tali principi sono stati coerentemente esposti in un recente e condivisibile pronunciamento delle Sezioni d'appello (Sez. II App., n. 128/2026).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46576 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

- Dichiara la propria giurisdizione per la sussistenza del rapporto di servizio tra il convenuto Zaimovic Amir, in atti generalizzato, e l'A.U.S.L. di Parma quale amministrazione danneggiata;

- Dichiara inammissibile la documentazione prodotta dalla Procura Regionale, dalla stessa richiesta agli Istituti Penitenziari di Parma il 9.02.2026 e depositata in atti in data 11.02.2026, e ne dispone lo stralcio dal fascicolo d'ufficio;

- Condanna il convenuto Zaimovic Amir al pagamento, in favore dell'A.U.S.L. di Parma, dell'importo di euro 35.000,00 (*trentacinquemila/00*) comprensivo di rivalutazione monetaria, a titolo di danno patrimoniale diretto, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

- Respinge ogni altra domanda attorea;

- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 96,00 (*novantasei/00*);

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2026 e del 18 settembre 2026.

Il Presidente	Il Consigliere estensore
Pres. Vittorio Raeli	Cons. Alberto Rigoni
(f.to digitalmente)	*(f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria il giorno 28 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)